



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 243/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GIGLIO GROUP S.P.A.
(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
NAZIONALE “PLAY ME-LCN 68”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5-BIS,
COMMA 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 15/18/DCA - PROC. N. 2710/FB)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. n. 70862/2018 del 5 giugno 2018, pervenuta in pari data all’Autorità (prot. n. 44989), il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza – in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi con nota prot. n. 25818 del 28 marzo 2018 a seguito della segnalazione di un utente – ha inviato, tra l’altro, le risultanze degli accertamenti svolti nei confronti della società Giglio Group S.p.A. con sede legale in Milano, piazza Generale Armando Diaz n. 6, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale “*Play me - LCN 68*” in merito alla trasmissione di televendite nel periodo compreso tra il 17 ed il 21 marzo 2018, consegnando altresì la registrazione della programmazione sottoposta a controllo.

Dagli atti inviati dalla Guardia di Finanza e dalla visione del contenuto della *pen drive* recante la registrazione delle trasmissioni mandate in onda da “*Play me - LCN 68*” è emerso che:

- in data 17 marzo 2018 dalle 09:03 alle 11:03; dalle 19:33 alle 21:33; in data 18 marzo 2018 dalle 9:03 alle 11:03; dalle 14:00 alle 15:01; in data 19 marzo 2018 dalle 7:03 alle 9:03; dalle 11:04 alle 13:04; dalle 20:03 alle 21:33; in data 20 marzo 2018 dalle 9:02 alle 13:32; dalle 18:32 alle 20:32 ed in data 21 marzo 2018 dalle 18:30 alle 21:30 l’emittente presenta la trasmissione di televendita di un dispositivo medico denominato “*Acqua Ti*” nel corso della quale non viene mai comunicato o visualizzato in video il prezzo del prodotto presentato;

- in data 17 marzo 2018 dalle 11:03 alle 19:32; in data 18 marzo 2018 dalle 11:03 alle 14:00; dalle 15:01 alle 21:31; in data 19 marzo 2018 dalle 9:03 alle 11:04; dalle 13:04 alle 20:03; in data 20 marzo 2018 dalle 07:02 alle 09:02; dalle 13:32 alle 18:32 ed in data 21 marzo 2018 dalle 09:01 alle 18:30 l’emittente presenta la trasmissione di televendita di un dispositivo medico denominato “*Genesis*” nel corso della quale non viene mai comunicato o visualizzato in video il prezzo del prodotto presentato;

- in data 20 marzo 2018 dalle 20:32 alle 21:32 ed in data 21 marzo 2018 dalle 07:01 alle 09:01 l’emittente presenta la trasmissione di televendita di vasche da bagno della “*Linea Oceano*” nel corso della quale, oltre alla descrizione dei prodotti esibiti, ne viene offerta l’installazione gratuita e prospettata la possibilità di acquisto rateale, senza peraltro mai comunicare il prezzo e le condizioni finali di acquisto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con atto CONT. 15/18/DCA/N°PROC.2710/FB del 25 giugno 2018 la Direzione contenuti audiovisivi dell'Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Giglio Group S.p.A. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-bis, comma 3, del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite* di cui alla delibera n. 538/01/CSP per aver mandato in onda, in data 17, 18, 19, 20 e 21 marzo 2018 trasmissioni di televendita relative ai prodotti "Acqua Ti", "Genesis" e "Linea Oceano" con offerte incomplete in quanto prive dell'indicazione del prezzo da corrispondere per l'acquisto dei beni presentati.

2. Deduzioni della società

La società Giglio Group S.p.A., cui il citato atto di contestazione CONT. 15/18/DCA/N°PROC.2710/FB del 25 giugno 2018 è stato notificato in data 26 giugno 2018, con nota prot. n. 66136 del 30 luglio 2018 ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione rappresentando quanto segue:

- le televendite dei prodotti "Acqua Ti" e "Genesis" non violano la normativa vigente in quanto contengono le informazioni sulle condizioni di acquisto per il consumatore, fornite attraverso lo scorrimento di una striscia in sovrimpressione ove sono indicati il prezzo base, l'importo delle rate da corrispondere, gli interessi applicati, le spese di installazione, il tempo di validità dell'offerta ecc.;
- per quanto riguarda la vasca da bagno denominata "Linea Oceano" non vengono indicate le informazioni relative al prezzo di vendita in quanto quest'ultimo può essere determinato solo dopo aver valutato i lavori di installazione del prodotto previo sopralluogo gratuito a cura di un tecnico dell'azienda venditrice.

Nel corso dell'audizione, tenutasi in data 18 settembre 2018, la società Giglio Group S.p.A., ha ribadito quanto asserito nella memoria difensiva del 30 luglio 2018 ed ha richiesto di poter effettuare la visione congiunta delle registrazioni versate in atti della programmazione oggetto di contestazione, per individuare, a seguito di attento esame e fermo immagine, la presenza del prezzo dei prodotti "Acqua Ti" e "Genesis" nella scritta a scorrimento (*crowl*) che appare in sovrimpressione nel corso delle televendite. La Società si è inoltre impegnata ad effettuare un controllo più accurato nella presentazione delle caratteristiche dei prodotti proposti mediante televendite.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria e dell'attenta visione dei programmi oggetto di contestazione, si ritiene di non poter accogliere le giustificazioni fornite dalla società Giglio Group S.p.A. per i seguenti motivi:

- riguardo alle televendite dei prodotti "Acqua Ti" e "Genesis", l'offerta presentata non risulta essere, come richiesto dal *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*, chiara, accurata e completa quanto all'indicazione del prezzo dei prodotti, in quanto, come accertato nel corso dell'audizione, quest'ultimo viene riportato in un *crowl* in sovrimpressione che a causa della velocità di scorrimento e della dimensione ridotta dei caratteri con cui vengono riportate le condizioni di vendita al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pubblico, risulta visibile unicamente attraverso la tecnica del “fermo immagine” e pertanto non percepibile dal telespettatore nel corso della trasmissione;

- in relazione alla televendita del prodotto “*Linea Oceano*”, la circostanza per la quale la mancata indicazione del prezzo di vendita sia dovuta al fatto che quest’ultimo può essere determinato solo dopo aver valutato i lavori di installazione, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito derivante, incombando comunque sul fornitore del servizio media audiovisivo l’obbligo di presentare, nelle trasmissioni di televendita, un’offerta chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi, ivi compresa l’indicazione del prezzo.

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato nell’atto di contestazione n. CONT. 15/18/DCA/N°PROC.2710/FB del 25 giugno 2018 riguardo alla violazione, da parte del servizio media audiovisivo “*Play me - LCN 68*” delle disposizioni contenute nell’art. 5-bis, comma 3, del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite* di cui alla delibera n. 538/01/CSP e di irrogare la sanzione in applicazione della delibera n. 265/15/CONS secondo il principio del cumulo giuridico, considerata l’univocità della condotta, seppur ripetuta in un preciso arco temporale, consistente nella diffusione di televendite in data 17, 18, 19, 20 e 21 marzo 2018 relative ai prodotti “*Acqua Ti*”, “*Genesis*” e “*Linea Oceano*” con offerte incomplete;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, *lett. a*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione base nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Giglio Group S.p.A. deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di trasmissione di televendite che sono stati riscontrati per più giorni nel periodo di programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell’arco della medesima giornata.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

C. Personalità dell'agente

La Società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Giglio Group S.p.A, che presenta per l'anno 2017 una perdita d'esercizio, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito determinata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che ai sensi dell'allegato A) alla delibera n. 265/15/CONS *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e (...) sia violata più volte la medesima norma, può trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (articolo della legge 24 novembre 1981, n. 689) da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa soprattutto la plurioffensività della condotta e il suo protrarsi nel tempo)”*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico, e quindi pari ad euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00);

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Giglio Group S.p.A, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale *“Play Me-LCN 68”* con sede legale in Milano, piazza Generale Armando Diaz n. 6, di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 243/18/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 243/18/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 30 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi